

CONVENZIONE

ai sensi dell'art.23 della Legge Provinciale n. 13 del 2007 e s.m.

**PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PRESTATORI ACCREDITATI ISCRITTI AGLI ELENCHI DI
ACCREDITAMENTO APERTO DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME DI SERVIZI
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ**

Codice CIG

Tra le parti:

- **COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME**, con sede in Via Alberti n. 4, CAP 38033 Cavalese (TN) C.F. 91016130220 Partita I.V.A. n. 02173940228 nella persona del Responsabile del Servizio socio assistenziale della Comunità sig. Michele Tonini nato a Trento il 06.02.1970, di seguito denominata Comunità;

e

- **XXXXXXXX** con sede legale in via xxx, CAP XXXX xxxxxxx (XX) Partita IVA n.xxx – Codice fiscale xxxx nella persona del Legale rappresentante **sig. xxxx, nato a xxx il xxx**, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, di seguito denominato Soggetto gestore;

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità territoriale della val di Fiemme ed il soggetto prestatore con riferimento alla realizzazione degli interventi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità di cui al comma 2.
2. Rientrano nella presente convenzione le seguenti tipologie di intervento così come declinate nelle relative schede del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 173/2020 e successive eventuali modifiche (di seguito Catalogo):
 - 0) scheda 4.2 Comunità di accoglienza per persone con disabilità
 - a) scheda 4.3 Comunità familiare per persone con disabilità
 - b) scheda 4.4 Comunità integrata
 - c) scheda 4.10 Percorsi per l'Inclusione.
3. I servizi 4.2 Comunità di accoglienza per persone con disabilità, 4.3 Comunità familiare per persone con disabilità, 4.4 Comunità integrata del vigente Catalogo dei servizi socio-assistenziali corrispondono alla tipologia "Comunità alloggio" di cui al Catalogo delle tipologie di servizio ex L.p 14/1991 (delibera Giunta provinciale 199 di data 08.02.2002).

4. Il servizio 4.10 “Percorsi per l’inclusione” del vigente Catalogo dei servizi socio-assistenziali corrisponde alle tipologie di servizi per disabili “Centro socio-educativo” e “Centro occupazionale per disabili” di cui al Catalogo delle tipologie di servizio ex L.p 14/1991 (delibera Giunta provinciale 199 di data 08.02.2002).
5. Per la descrizione puntuale dei singoli servizi e dei rispettivi destinatari si rimanda a quanto indicato nel Catalogo.

Art. 2 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dal 1° gennaio 2023 oppure dalla data del provvedimento di iscrizione all’Elenco di cui in premessa, se successiva, fino al 31 dicembre 2023. Eventuale proroga avrà durata per il periodo massimo di un anno.

Art. 3 - Modalità di attivazione e realizzazione degli interventi

1. L’accesso ai servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate nell’Avviso.
2. Il Servizio Socio Assistenziale comunica al soggetto prestatore scelto dall’utente, il servizio da attivare ed il relativo piano di frequenza. Nella comunicazione viene indicata la data entro la quale il servizio deve essere attivato, comunque non oltre le quattro settimane dal momento della richiesta ed in accordo con l’assistente sociale, salvo cause di forza maggiore debitamente motivate.

Art. 4 - Risorse di personale, trattamento, requisiti

1. Il soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.
2. Il soggetto prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per le Cooperative Sociali e Contratto integrativo provinciale.
3. Per il personale impiegato nella realizzazione dei servizi di cui all’art. 1, comma 2 del presente Avviso e nell’attività di coordinamento di cui al successivo comma 5 devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale e quelle del Catalogo, per quanto attiene alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.
4. Il soggetto prestatore assicura:
 - a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i beneficiari, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all’analisi dei casi, anche da professionisti interni al soggetto prestatore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all’elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al soggetto prestatore;

- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - c) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
 - d) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti;
5. Il coordinatore assicura le seguenti funzioni:
- a) l'organizzazione del servizio ed il coordinamento degli educatori, operatori sociali e tecnici;
 - b) la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori e degli operatori sociali/tecnici in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - c) la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - d) la costante verifica della qualità del servizio;
 - e) il contatto regolare e la massima collaborazione con il Servizio socio assistenziale e coesione sociale e gli altri servizi coinvolti;
 - f) la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il Servizio socio assistenziale.

Art. 5 - Rette, modalità di pagamento e fatturazione

1. Il soggetto prestatore accetta le rette, così come definite dall'art. 9 dell'Avviso.
2. Le rette potranno essere riviste nel corso del periodo di efficacia dell'Elenco nel caso in cui vi sia la graduale messa a regime del nuovo sistema di definizione dei costi dei servizi attualmente allo studio del gruppo di lavoro composto da PAT e Fondazione Demarchi.
3. I nuovi importi delle rette vengono individuati con specifico atto della Comunità di Valle e comunicati ai soggetti prestatori iscritti nell'Elenco. Le nuove rette vengono accettate dal prestatore tramite scambio di corrispondenza, fatta salva la facoltà di recesso.
4. La spesa, definita in applicazione delle rette di cui all'art. 9 dell'Avviso, viene liquidata mensilmente, a seguito di emissione di regolare documento fiscale che deve indicare per ogni singolo beneficiario le presenze e le assenze (eventualmente indicando giornata intera o mezza giornata). Possono essere previste modalità di rendicontazione diverse o ulteriori, da definire in accordo con il Servizio Socio Assistenziale.
5. Prima di procedere ai pagamenti, il Servizio Socio Assistenziale effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016. In caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

6. Il soggetto prestatore deve emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite Sdl (Sistema di interscambio) alla Comunità territoriale della val di Fiemme. La fattura deve necessariamente riportare Codice Univoco Ufficio (UFAOZL), Numero e data Ordine di Acquisto e il CIG che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio. La Comunità non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.
7. Il soggetto prestatore invia entro il decimo giorno del mese successivo a quello al quale si riferisce il pagamento un prospetto analitico recante i dati significativi per la fatturazione.
8. La Comunità provvede al pagamento entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura; l'emissione della fattura dovrà essere successivo all'espletamento delle procedure di accertamento, con esito positivo, della conformità delle prestazioni. Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, la Comunità si riserva il termine massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo.
9. I termini sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Art. 6 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano, in particolare:
 - a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
 - b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG).

Art. 7 - Strutture

1. Il soggetto prestatore mette a disposizione una o più strutture, come indicate nell'apposito prospetto allegato alla domanda di iscrizione all'Elenco, assicurando in particolare la dotazione di spazi, arredi e attrezzature adeguati per garantire il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento.
2. Le strutture sono collocate in contesti accessibili e collegate a una rete di servizi e opportunità di inclusione per i beneficiari.
3. Il soggetto prestatore assicura l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione degli incendi, di sicurezza degli impianti.

Art. 8 - Obblighi di sicurezza

1. Il soggetto prestatore rispetta per il proprio personale incaricato gli obblighi assistenziali, previdenziali, assicurativi, di ordine igienico-sanitario e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica previsti dalla normativa vigente.
2. Il soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. E' onere del Soggetto prestatore provvedere alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il proprio personale incaricato.
4. È obbligo del soggetto prestatore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione degli interventi oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
5. Il soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento degli interventi oggetto della presente convenzione.

Art. 9 Responsabilità e copertura assicurativa

1. E' fatto obbligo al soggetto prestatore garantire a suo esclusivo onere, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione, per l'intera durata della Convenzione, la copertura di eventuali danni a persone, animali o cose, che si dovessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Le condizioni dovranno essere quelle di seguito riportate:

- a) L'assicurazione deve rispondere delle somme che il soggetto prestatore è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, sia per lesioni personali, sia per danni a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di prestatore di servizi per conto della Comunità (compresi danni alle cose in consegna e custodia ed alle cose trovantesi nell'ambito dell'attività di lavoro, anche di proprietà di terzi), anche per fatto imputabile agli operatori e/o ai beneficiari degli interventi, che dovranno essere considerati terzi tra loro.
- b) La polizza dovrà elencare tutte le attività indicate dal presente atto e comprendere l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie.

- c) Il massimale unico di assicurazione non dovrà essere inferiore all'importo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni,00) per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.
2. Il Soggetto gestore dovrà altresì stipulare polizza R.C.O., con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni,00), per danni, infortuni o altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio al personale dipendente.
 3. L'assicurazione deve prevedere il riconoscimento della qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività del soggetto prestatore, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
 4. Il soggetto prestatore consegnerà alla Comunità copia della polizza di cui al presente articolo all'atto della firma della presente Convenzione.

Art.10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il soggetto prestatore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare al personale la riservatezza delle informazioni di cui venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.
2. La Comunità e il soggetto prestatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. In relazione alla presente convenzione, la Comunità e il soggetto prestatore sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679

Art. 11 - Codice di comportamento e disposizioni anticorruzione

1. Il soggetto prestatore è tenuto nella realizzazione degli interventi al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità territoriale della val di Fiemme (rinvenibile sul sito della Comunità), per quanto compatibili, impegnandosi pertanto ad osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto prestatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

Art. 12 - Cause di risoluzione della convenzione e cancellazione dall'Elenco

1. La risoluzione della convenzione comporta automaticamente la cancellazione dall'Elenco.
2. La convenzione è risolta, su iniziativa della Comunità, nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti previsti dall'Avviso;
 - b) grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dagli atti in essa richiamati;
 - c) decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in materia di autorizzazione, accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale, DPGP n. 3- 78/Leg del 09/04/2018;
 - d) opposizione ai sensi dell'art. 12, comma 2;
 - e) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della val di Fiemme così come previsti all'art. 10.
3. La convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal soggetto prestatore iscritto all'Elenco con preavviso di almeno 60 giorni.
4. La risoluzione della convenzione e contestuale cancellazione dall'Elenco avviene a seguito della contestazione al soggetto prestatore di una delle ipotesi previste dal precedente comma 2, la quale dovrà avvenire con comunicazione scritta. Il soggetto prestatore avrà 10 giorni di tempo per fornire spiegazioni o presentare documenti; decorso inutilmente tale termine, il soggetto decadrà dall'Elenco con determinazione dirigenziale.

Art. 13 - Vicende soggettive del soggetto prestatore

1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al soggetto prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 4 dell'Avviso e non dichiarare di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Nei 60 giorni successivi la Comunità può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.
4. Qualora il soggetto prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di uno o più interventi attivi apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato

dall'Elenco o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della l.p. 2/2016.

Art. 14 - Monitoraggio del servizio e revisione della convenzione

1. la Comunità e il soggetto prestatore si impegnano a realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento degli interventi. La Comunità si riserva di procedere in ogni momento a opportune rilevazioni e valutazioni anche in loco.
2. La convenzione può essere soggetta a revisione con le modalità previste nell'Avviso.
3. In caso di variazioni del servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto al comma 2. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 15 - Vigilanza

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio. Il soggetto prestatore si impegna a collaborare al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 16 - Foro competente

1. Il Foro di Trento è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente convenzione. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 17 - Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1 Tariffa Parte 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 18 - Capacità contrattuale

1. Il/la sig./sig.ra _____, consapevole della responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al/alla medesimo/a non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che l'Associazione/Ente/Società dallo/a stesso/a rappresentata in

questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione medesima.

Cavalese,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e [ss.mm.](#)

Per

Il Legale Rappresentante

Per la Comunità territoriale della val di
Fiemme
Il Responsabile
del Servizio